


6938/15  
N. 47  
REG.PROV.COLL.  
N. 07363/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7363 del 2014, proposto da:  
SNALS – CONFISAL in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mirengi, Stefano Viti ed  
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza della  
Liberta', n. 20;

*contro*

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il  
Ministero dell'Economia e Finanze in persona dei Ministri legali  
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12  
domiciliano ex lege;

*per l'ottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, sezione III bis in



data 8 aprile 2013, n. 3527 previa declaratoria di nullità della determinazione a prot. 0000891 in data 28 marzo 2014 del MIUR – Dipartimento per l'istruzione e con nomina di un commissario ad acta in accoglimento delle istanze articolate nelle conclusioni del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso per l'ottemperanza a giudicato notificato all'Amministrazione in epigrafe indicata in data 26 maggio 2014 e depositato il successivo 3 giugno 2014, il Sindacato ricorrente destinatario della sentenza pronunciata dalla sezione in data 8 aprile 2013, n. 3527, unitamente ad altri soggetti nella epigrafe della stessa indicati, chiede la esecuzione della stessa nella parte in cui il TAR ha



annullato in parte qua i Regolamenti come di seguito indicato:

- il regolamento sugli istituti professionali di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 nella parte in cui all'art. 5, comma 1, lett. b) determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali,
- il regolamento sugli istituti tecnici di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici,
- i decreti interministeriali n. 61 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all'art. 1 ed alle Allegate Tabelle ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici e n. 62 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all'art. 1 ed alle Allegate Tabelle ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali
- ed i decreti interministeriali n. 95 e 96 del 25 novembre 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali sopra detti.

Col ricorso il Sindacato rappresenta che il MIUR non ha minimamente ottemperato alla sentenza, sicché con atto notificato in data 4 marzo 2014 ha diffidato l'Amministrazione ad astenersi dal dare applicazione alle disposizioni annullate ed a considerare ripristinata per il futuro anno scolastico 2014/2015 la situazione ordinamentale degli Istituti Tecnici e Professionali antecedente all'annullamento delle disposizioni oggetto della pronuncia oltre ad




emanare disposizioni attuative della detta sentenza.

Impugnano anche la nota a prot. n. 891 del 28 marzo 2014 con la quale il Ministero ha osservato che: "...Si rappresenta che la sentenza è intervenuta all'approssimarsi dell'anno scolastico 2013/2014 nel quale trova conclusione il sistema ordinamentale previgente e la connessa riduzione dei quadri orari, con conseguente difficoltà al ripristino delle ore ridotte per effetto di quanto disposto dai Regolamenti adottati con d.P.R. n. 87/2010 ed 88/2010 ed essendo oramai entrato a regime il riordino del secondo ciclo previsto dall'art. 64 del d.l. n. 112/2008".

Osserva, dunque, che secondo il Ministero, oramai per gli anni scolastici successivi al 2013/2014 troverebbe applicazione il riordino del secondo ciclo di cui al d.l. n. 64 del 2008 con conseguente preteso consolidamento delle riduzioni orarie degli insegnamenti contemplate dagli atti annullati, in quanto la sentenza avrebbe inciso solo sull'anno in corso e non sugli orari del ciclo di istruzione una volta che questo fosse entrato a regime.

2. Col ricorso deducono: violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; della legge n. 241 del 1990, dell'art. 112 del d.lgs. n. 104 del 2010, della sentenza del TAR Lazio n. 3527 del 2013; dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.; articoli 64 commi 3 e 4 del d.l. n. 112/2008; art. 191 del d.lgs. n. 297 del 1994; art. 15 del d.lgs. n. 226 del 2005, art. 2 della legge n. 53 del 2003, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della falsità dei presupposti, dell'illogicità ed irragionevolezza




manifeste, dello sviamento di funzione e dell'elusione di giudicato.

Lamenta che secondo le tesi del Ministero la sentenza dispiegherebbe efficacia caducatoria e conformativa con esclusivo riferimento alla fase di passaggio al secondo ciclo di studi riordinato ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 e poiché l'anno scolastico 2013/2014 era oramai terminato non sarebbe più possibile ripristinare i quadri orari previgenti entrando a regime P.a.s. 2014/2015.

Rappresenta che, invece, poiché la sentenza TAR Lazio n. 3527/2013 ha annullato espressamente l'art. 5, comma 1 lett. b) dei regolamenti di cui ai d.P.R. n. 87 e 88 del 2010 ne deriva la caducazione del riordino, a regime, del secondo ciclo relativamente agli istituti tecnici e professionali, con la conseguenza che, a seguito del giudicato amministrativo, per tutte le classi del corso non possono trovare applicazione i nuovi quadri orari decurtati e che la sentenza de qua ha quindi comportato il ripristino della situazione ordinamentale antecedente ai ridetti regolamenti sotto il profilo della consistenza delle ore di insegnamento.

Secondo parte ricorrente per effetto della predetta decisione – e segnatamente della efficacia caducatoria della pronuncia sugli atti impugnati, della natura auto-esecutiva della sentenza e della forza ripristinatoria propria del giudicato amministrativo –, si è riespansa l'efficacia del previgente ordinamento didattico quanto ad orari di insegnamento. Non è certo ipotizzabile che l'interpretazione data



della sentenza da parte del Ministero che ne ha inteso la efficacia limitata al regime transitorio del passaggio al nuovo ciclo.


Conclude quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell'Amministrazione dell'istruzione a dare piena ottemperanza alla sentenza n. 3527 del 2013 anche previa nomina di commissario ad acta e chiede inoltre l'annullamento della nota ministeriale n. 891 del 28 marzo 2014 oltre che la condanna della stessa al danno da ritardo.

3. Con nota depositata alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2014 parte ricorrente ha prodotto l'atto di passaggio in giudicato della sentenza n. 3527 del 2013.

4. Il Ministero si è costituito in giudizio anche con compiuta memoria.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alle Camere di Consiglio del 23 ottobre 2014 e del 29 gennaio 2015 alla quale ultima il Collegio lo ha trovato soltanto parzialmente fondato.

In via preliminare va osservato che l'art. 114 c.p.a. consente al giudice dell'ottemperanza anche lo scrutinio degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinario e giurisprudenziale anche grazie all'ingresso nell'ordinamento della norma che ha sancito, sotto il profilo sostanziale, la nullità dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione in elusione e/o violazione del giudicato, ovvero l'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dalla




legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Ciò premesso, appuntando lo scrutinio sulla nota n. 891 del 28 marzo 2014, non può in particolare essere condivisa la risposta del Ministero secondo cui la sentenza troverebbe applicazione soltanto fino all'a.s. 2013/2014, perchè dall'a.s. 2014/2015 entrerebbe a regime il nuovo assetto ordinamentale degli istituti professionali di cui al d.P.R. n. 87 del 2010 e degli istituti tecnici di cui al d.P.R. n. 88 del 2010 con le conseguenti riduzioni dei quadri orari da essi fissate e ciò in quanto la sentenza non reca alcun termine temporale in ordine alla statuizioni da essa recate. Né avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che anche il relativo gravame sul quale la sezione si è pronunciata non recava alcuna istanza delimitata temporalmente in ordine ai provvedimenti generali impugnati.

Come è dato ricavare dal punto 5 della parte motiva della sentenza, l'obiettivo dell'annullamento dei Regolamenti di cui ai d.P.R. n. 87 ed 88 del 2010 e dei decreti interministeriali n. 61 e 62 del 2010 oltre che di quelli ai numeri 95 e 96 dello stesso anno, che partecipavano delle stesse ragioni dell'annullamento dei due Regolamenti, consisteva nello stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie recate in entrambi gli atti generali dall'art. 5, comma 1 lett. b) fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale docente ed ATA recate dai provvedimenti interministeriali

h



pure impugnati.

A tal riguardo va pure osservato che neppure la lettura coordinata tra i due Regolamenti e i decreti interministeriali 61 del 26 luglio 2010 (relativo alla rimodulazione dell'orario delle lezioni nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici) e n. 62 del 26 luglio 2010 (relativo alla rimodulazione dell'orario delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti professionali) e di quelli successivi n. 95 e n. 96 del 25 novembre 2010, con i quali le Amministrazioni intimate hanno confermato le disposizioni e le tabelle allegate ai primi due, consente di ritenere che in questi ultimi fossero determinati i criteri per la riduzione degli orari nei due tipi di istituti tecnici e professionali, limitandosi il Ministero con tali disposizioni a specificare che "L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati". Oppure ancora che: "Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potrà essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.", affidando in sostanza ai dirigenti scolastici, nell'ambito della autonomia delle istituzioni





scolastiche, esclusivamente “La declinazione in competenze, abilità e conoscenze...” (art. 5, comma 1 lett. a) dei due Regolamenti di cui ai d.P.R. n. 87 e n. 88 del 2010), oltre che il complesso adempimento di determinare la distribuzione degli orari recata dai due Regolamenti tra le varie materie, senza però sapere da una norma di rango sub primario fino a che punto essi possono spingersi, in assenza della indicazione dei criteri con i quali la riduzione è stata operata.

Poiché il giudice in sede di ottemperanza può prescrivere le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. a), senza voler arrivare a sostituirsi alla Amministrazione e volendo invece indicare il possibile contenuto dei criteri con i quali dovrebbero essere integrati i due Regolamenti, va osservato che, ad esempio, il contenuto delle note con le quali annualmente il Ministero individua le cosiddette “classi atipiche” di materie – situazione nella quale si trova all’inizio di ogni anno scolastico da quando è stato adottato il nuovo quadro orario apoditticamente determinato per gli Istituti Professionali e Tecnici - e che generano un cospicuo contenzioso, in esito al quale questa sezione ha più volte chiarito che con circolari non si possono modificare disposizioni di rango primario e neppure sub primario quali sono i regolamenti (TAR Lazio, sezione III bis 23 luglio 2012, n. 6802, 3 febbraio 2014, n. 1305, 14 maggio 2014, n. 5081 e 11 giugno 2014, n. 6212) il contenuto delle note, si ripete,



potrebbe confluire nei Regolamenti in guisa di criteri di determinazione delle riduzioni di orario.

5.1 In conclusione la nota MIUR a prot. n. 891 del 28 marzo 2014 va pertanto annullata e va ordinato all'Amministrazione dell'istruzione di disporre l'esecuzione della sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013 entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere alla sua esecuzione, dandone comunicazione al ricorrente e a questo Tribunale.


Per il caso di ulteriore inadempienza viene sin d'ora nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario suo sostituto che dovrà provvedere all'esecuzione secondo i principi sopra riportati entro l'ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Dei provvedimenti adottati il Commissario ad acta dovrà dare comunicazione all'interessato e a questo Tribunale.

Viene sin d'ora fissato il compenso del commissario che, comprensivo delle spese, dovrà essere liquidato in Euro 1.500,00 a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) lo accoglie e per l'effetto annulla la nota MIUR a prot. n. 891 del 28 marzo 2014 e assegna al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t. il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere alla completa esecuzione della sentenza in epigrafe indicata. Dell'avvenuta esecuzione il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dovrà dare comunicazione al ricorrente e a questo Tribunale.

Nomina, nell'ipotesi di inesecuzione, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui indicato quale suo sostituto, il quale, a richiesta della parte, provvederà all'esecuzione, come sopra indicato.

Assegna al predetto Commissario ad acta il termine ulteriore di 90 (novanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

Il compenso, comprensivo delle spese, sarà liquidato in Euro 1.500,00 (E. millecinquecento/00) a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento di Euro 2.000,00 (E. duemila/00) per spese di giudizio ed onorari a favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 23 ottobre 2014, del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

*Pierina Biancofiore*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5/5/15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE III

7/5/15  
Copia con firma

*Emilio Mario Polverese Riva*

*[Signature]*